

Decreto Rettorale n. 64/23

Oggetto: *Emanazione del nuovo Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis), per intervenute modifiche.*

UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

- VISTO** il T.U. delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n.1592, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, concernente l'autonomia didattica degli Atenei, e in particolare l'art. 12;
- VISTI** i DD.MM. 16 Marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
- VISTO** il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, concernente la definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio;
- VISTO** il D.M. n. 544 del 31 dicembre 2007, "Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270";
- VISTO** lo Statuto dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18 del 26 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
- VISTO** il D.R. n. 181/15 del 23 novembre 2015 avente ad oggetto l'emanazione del Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università Europea di Roma, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 61/20 del 12 maggio 2020, avente ad oggetto l'emanazione del Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis);
- VISTE** le proposte di modifica del Regolamento in oggetto, formulate dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria nella riunione del 03 aprile 2023, riguardanti il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per la Lingua Inglese, il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di doppia immatricolazione e le disposizioni specifiche per il rilascio del parere preliminare;
- VISTO** il parere favorevole del Dipartimento di Scienze Umane espresso nella riunione del 05 aprile 2023, in merito alle modifiche del vigente regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- VISTO** il parere favorevole del Senato Accademico nella riunione del 19 aprile 2023, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,

DECRETA
Articolo unico

È emanato il nuovo Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma, il cui testo riportato nell'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore dalla data del presente Decreto.

A decorrere da tale data sono soppresse tutte le norme e le disposizioni del precedente Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 61/20 del 12 maggio 2020.

Roma, 27 aprile 2023

Il Rettore

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.

Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari (di seguito, CFU) maturati dagli studenti immatricolati o, comunque, iscritti al Corso di Laurea Magistrale (di seguito, CdLM) in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma (di seguito, UER); dagli studenti che richiedano il trasferimento da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo, nonché dagli studenti di altro Corso di Laurea o Laurea Magistrale dell'UER o di altro Ateneo che, a seguito del superamento del test di ammissione, chiedano il passaggio di corso.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il parere preliminare sulla richiesta di riconoscimento dei CFU richiesto prima dello svolgimento del test di ammissione.

ART. 2

Crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili

1. Possono essere oggetto di riconoscimento esclusivamente i CFU maturati:
 - a) all'interno di un percorso accademico: Laurea di vecchio ordinamento; Lauree e Lauree Specialistiche ex D.M. n. 509/1999; Lauree e Lauree Magistrali ex D.M. 270/2004; Diplomi Universitari ex L. n. 341/1990;
 - b) all'interno di un percorso *post lauream*: Corsi di Dottorato di Ricerca e Corsi di Specializzazione ex D.M. 270/2004; Master universitari di I e II livello, Corsi di Perfezionamento universitari di durata almeno annuale;
 - c) all'interno di un percorso accademico estero.
2. Sono esclusi dal riconoscimento i corsi abilitanti, i percorsi formativi 24 CFU (PeF24), i corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, i titoli non rilasciati da struttura universitaria o ente equiparato.

ART. 3

Criteri per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti con esami di profitto

1. I CFU sono riconosciuti esclusivamente ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - 1) identità del Settore Scientifico Disciplinare (di seguito, SSD) e della denominazione tra l'insegnamento previsto nel piano di studi del CdLM in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma e quello del percorso di provenienza, secondo la tabella allegata al presente Regolamento (Allegato 1), compilata a cura dei docenti dei relativi SSD di ruolo presso il CdLM in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma. In caso di variazione di codici dei SSD nel corso degli anni, sentito il docente afferente al SSD di riferimento e tenuto conto del programma di studio, il Consiglio di Corso di Studio potrà ritenere equivalente, e dunque riconoscere, i CFU maturati in un esame appartenente a SSD non corrispondente. Nella sezione "esami riconoscibili" della Tabella delle corrispondenze sono altresì indicati eventuali denominazioni che, a parità di SSD disciplinare, possono essere immediatamente riconoscibili come equivalenti all'esame erogato nel CdLM in Scienze della

Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma, nonché, nei casi di trasferimento da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo, gli esami che, pur appartenendo a SSD diversi, sono omogenei dal punto di vista dell'area disciplinare e, dunque, possono essere riconosciuti;

- 2) valutazione espressa in “trentesimi”, con valore minimo di 3 CFU.
- 3) per i CFU acquisiti in una data anteriore a 6 anni rispetto a quella della presentazione della domanda, il riconoscimento sarà, altresì, condizionato alla valutazione dell'aggiornamento dei contenuti. A tal fine, lo studente dovrà produrre il programma di studi.
2. Per il riconoscimento degli esami di Corsi di Laurea di vecchio ordinamento o di Diplomi Universitari, privi del valore in CFU, sarà seguito il criterio della semestralità/annualità: all'esame semestrale verranno riconosciuti 4 CFU; all'esame annuale verranno riconosciuti 8 CFU.
3. Non sono in alcun caso riconosciuti CFU per esami già dispensati o convalidati nella carriera pregressa ove conclusa. Al contrario, sono oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento gli esami già convalidati in un percorso accademico che non è stato portato a termine.
4. Il riconoscimento, sulla base dei CFU indicati nella documentazione prodotta dallo studente, può determinare la convalida parziale o totale di un insegnamento. La convalida è sempre totale se lo scarto tra l'esame di partenza e quello di arrivo è pari o inferiore a 2 CFU. In caso di riconoscimento e convalida parziale, lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità didattiche specifiche di integrazione dei CFU rimanenti.
5. Nei casi di abbreviazioni di corso o di riconoscimenti di carriere pregresse concluse:
 - a) gli esami riconosciuti interamente non incidono sulla media di Laurea;
 - b) per gli esami riconosciuti parzialmente il docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto conseguito nell'esame parziale di integrazione dei CFU, voto che farà media nella valutazione finale per l'esame di Laurea.
6. Nei casi di trasferimento da altro CdLM di altro Ateneo e di passaggio da altro Corso di Laurea i voti incidono sulla media degli esami sostenuti nel nuovo percorso universitario. In queste ipotesi, il docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto dell'esame corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello studente. La valutazione complessiva dell'esame sarà la media ponderata, che mette in relazione il voto con i crediti sia del voto conseguito, sia del voto dell'esame utilizzato per il riconoscimento.

ART. 4

Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività di laboratorio e tirocinio

1. La frequenza dei laboratori caratterizzanti l'offerta formativa del CdLM in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria. Il riconoscimento di CFU relativi a un insegnamento non comporta in alcun caso il riconoscimento dei CFU di laboratorio eventualmente presenti nella complessiva attività formativa nel quale il laboratorio si inserisce. Pertanto, lo studente dovrà completare l'attività formativa con la frequenza del laboratorio. Fanno eccezione i casi di trasferimento da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo.
2. I CFU per le attività formative di tirocinio sono riconosciuti esclusivamente nei casi di

trasferimento da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo. Per il riconoscimento del servizio prestato, con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato (con durata fino a giugno), in istituzioni scolastiche (statali o paritarie) di scuola dell'infanzia e scuola primaria si rinvia al Regolamento di tirocinio del CdLM in Scienze della Formazione Primaria, pubblicato sul sito di Ateneo.

ART. 5

Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per la Lingua Inglese

1. I CFU per la Lingua Inglese sono riconosciuti esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo.
2. Nelle altre ipotesi, il possesso di una certificazione di competenza linguistica e/o attività formative pregresse non determina il riconoscimento dei Laboratori di Lingua Inglese. In questi casi, il livello di competenza linguistica viene definito sulla base di un *placement test* che si svolgerà entro il I semestre di ciascun anno accademico. Il *Placement test* è da considerarsi obbligatorio per tutti gli studenti nuovi iscritti (sia al I anno sia agli anni successivi) e, qualora non venga svolto, lo studente frequenterà tutti i laboratori.
3. Il livello di competenze raggiunto attraverso il *Placement test* (indipendentemente dalle certificazioni possedute o dagli esami universitari conseguiti) consentirà allo studente di essere collocato nel laboratorio più appropriato, secondo lo schema di seguito riportato:
 - Livello A2 – Riconoscimento del Laboratorio del primo anno;
 - Livello B1 – Riconoscimento dei Laboratori del primo e del secondo anno;
 - Livello B2 – Riconoscimento dei Laboratori del primo, del secondo e del terzo anno;
 - Livello C1 – Riconoscimento dei Laboratori del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno;
 - Livello C2 – Riconoscimento dei Laboratori del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno.
4. Il *Placement Test* valuterà il livello di competenza di tutte le abilità previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e, in particolare: *speaking, writing, reading e listening*.
5. La prova di Idoneità linguistica B2 di Inglese può essere sostenuta solo dopo il superamento di tutti e cinque i Laboratori di inglese (anche se riconosciuti a seguito del *Placement Test*).

ART. 6

Riconoscimento dei titoli accademici esteri

1. I titoli accademici esteri sono riconosciuti sulla base delle disposizioni contenute nella L. n. 148/2002 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”) e nella Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.
2. La domanda di riconoscimento del titolo accademico estero e degli esami conseguiti deve essere corredata:
 - a) dalla copia conforme del “Diploma” o documento ufficiale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario;
 - b) dal *diploma supplement*, rilasciato dall'Ateneo di provenienza con descrizione del programma dei contenuti dei corsi di studio o dalla *dichiarazione di valore* rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito;
 - c) dall'elenco degli esami sostenuti, indicante il loro valore in crediti ECTS (*European Credit Transfer System*), secondo i parametri stabiliti dall'EHEA (*European High Education Area*),

nonchè le relative votazioni.

3. La documentazione rilasciata dagli Atenei di provenienza deve essere prodotta in lingua originale, corredata della traduzione, asseverata, in lingua italiana.

4. I titoli conseguiti in Paesi che non utilizzano il sistema ECTS sono valutati caso per caso, tenendo conto del rapporto tra il valore del CFU nel Paese di provenienza e il valore del CFU nel sistema ECTS.

5. Le valutazioni di merito sono commutate in trentesimi secondo i parametri di equivalenza riconosciuti a livello internazionale.

6. La medesima disciplina si applica ai titoli rilasciati dalle Facoltà Universitarie Pontificie, il cui riconoscimento è effettuato sulla base della disciplina legislativa vigente.

ART. 7

Criteri per l'ammissione all'anno di corso

1. Il numero dei CFU riconosciuti sulla base dei criteri indicati agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento determina l'ammissione dello studente all'anno di corso, a eccezione delle ipotesi di trasferimento da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo, cui si applica l'art. 8 del presente Regolamento. L'ammissione all'anno di corso è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio.

2. L'ammissione agli anni di corso è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) fino a 50 CFU: ammissione al I anno;
- b) da 51 a 100 CFU: ammissione al II anno;
- c) da 101 a 150 CFU: ammissione al III anno;
- d) da 151 a 200 CFU: ammissione al IV anno;
- e) da 201 CFU: ammissione al V anno.

3. Gli studenti laureati nella classe L19 (Scienze dell'educazione e della formazione) che siano in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, accertati dall'Università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, sono ammessi al III anno di corso o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, al II anno. L'assegnazione al III o al II anno è effettuata sulla base del posizionamento nella graduatoria degli idonei.

4. L'ammissione al II, III, IV e V anno di corso è in ogni caso condizionata alla verifica dei posti disponibili, stabiliti dall'Ateneo e indicati nel bando di ammissione.

5. In caso di esaurimento dei posti disponibili nell'anno di ammissione, lo studente sarà ammesso all'anno precedente, conservando il numero di CFU riconosciuti. L'assegnazione dell'anno è effettuata sulla base del posizionamento in graduatoria.

ART. 8

Disciplina dei trasferimenti da un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo

1. Gli studenti iscritti a un CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo possono chiedere il trasferimento al CdLM in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma senza sostenere la prova di ammissione.

2. Il trasferimento è consentito previa verifica del numero di posti disponibili nell'anno in cui si richiede il passaggio che, trattandosi di corso ad accesso programmato, segue la coorte di appartenenza, a prescindere dal numero di CFU riconosciuti.

3. Il numero di posti disponibili è stabilito dall'Ateneo in base agli iscritti al II, al III, al IV anno e viene indicato nel bando di ammissione.
4. I posti a trasferimento al II, al III, al IV e al V anno sono assegnati solo dopo l'espletamento della procedura di ammissione al CdLM in Scienze della Formazione Primaria. In particolare, le procedure di trasferimento al III (e al II anno) da altro CdLM in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo potranno essere attivate solo in via residuale, nel caso in cui permangano posti disponibili a seguito dell'accesso dei candidati laureati nella classe L19 (Scienze dell'educazione e della formazione) che siano in possesso dei requisiti minimi di cui di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui le domande, per ciascun anno, fossero superiori ai posti disponibili, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: a) numero di esami; b) numero di crediti; c) media della votazione.

ART. 9

Procedura per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) è deliberato dal Consiglio di Corsodi Studio, previa istruttoria svolta dalla Commissione Didattica di Riconoscimento Crediti e Piani di Studio.
2. La Commissione Didattica di Riconoscimento Crediti e Piani di Studio (di seguito Commissione Didattica), composta da almeno tre membri individuati tra i professori e i ricercatori di ruolo afferenti al Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, o tra professori e ricercatori di ruolo comunque strutturati nel Dipartimento di Scienze umane e che svolgono attività didattica all'interno del Corso, e il suo Referente sono nominati dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, su proposta del coordinamento.
3. Nel caso di nuove immatricolazioni, la domanda di riconoscimento è presentata, nelle forme indicate nel bando, entro la data di scadenza dell'iscrizione alla prova di ammissione, completa della seguente documentazione:
 - a) nelle ipotesi di carriere pregresse concluse: dal certificato di laurea in carta semplice o, in alternativa, dall'autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti l'indicazione degli esami sostenuti, della data di conseguimento, della denominazione, dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD). Nelle ipotesi di percorsi di Laurea di vecchio ordinamento dovrà essere altresì indicata la semestralità/annualità;
 - b) nelle ipotesi di passaggi di corso: dal certificato degli esami in carta semplice o, in alternativa, dall'autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti l'indicazione degli esami sostenuti, della data di conseguimento, della denominazione, dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD);
 - c) nelle ipotesi di rinunciatari o decaduti: dal certificato di rinuncia/decadenza con esami in carta semplice o, in alternativa, dall'autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti la dichiarazione di rinuncia/decadenza, l'indicazione degli esami sostenuti, della data di conseguimento, della denominazione, dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD);

d) nelle ipotesi di riconoscimento di percorsi *post lauream*: dal certificato che attesti la conclusione del percorso in carta semplice o, in alternativa, dall'autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti l'indicazione degli esami sostenuti, della data di conseguimento, della denominazione, dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD).

4. Gli studenti laureati nella classe L19 (Scienze dell'educazione e della formazione) dovranno altresì produrre i programmi d'esame ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

5. La Segreteria Amministrativa trasmette, entro cinque (5) giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni alla prova di ammissione, le domande di riconoscimento al Referente della Commissione Didattica che convoca la Commissione Didattica entro e non oltre cinque (5) giorni dalla ricezione della documentazione. La Commissione procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. L'istruttoria si conclude entro sette (7) giorni dalla data della prima convocazione.

6. Conclusa l'istruttoria, la Commissione Didattica formula una proposta di riconoscimento da sottoporre al Consiglio di Corso di Studio appositamente convocato dal Coordinatore, tenuto conto della graduatoria provvisoria elaborata dalla Commissione di Concorso. Il Consiglio di Corso di Studio procede, contestualmente, al riconoscimento dei CFU e all'assegnazione dell'anno di corso sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento. La delibera del Consiglio di Corso di Studio è trasmessa al Presidente della Commissione di Concorso al fine della redazione della graduatoria finale.

7. Le istanze di riconoscimento presentate da studenti già iscritti al CdLM in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma, corredate da idonea documentazione, devono essere presentate nel termine che verrà stabilito, per ciascun anno, dalla Segreteria Amministrativa. Le istanze sono trasmesse al Referente della Commissione Didattica entro cinque (5) giorni dal ricevimento della documentazione. Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della documentazione, il Referente convoca la Commissione che procede all'istruttoria delle istanze di riconoscimento sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Nel corso dell'istruttoria, la Commissione Didattica può richiedere, per una sola volta, una integrazione documentale. La richiesta è trasmessa allo studente a cura della Segreteria Amministrativa. La documentazione dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla trasmissione della richiesta di integrazione. Il riconoscimento non determina alcuna modifica dell'anno di corso.

8. Conclusa l'istruttoria, la Commissione Didattica formula una proposta di riconoscimento da sottoporre al primo Consiglio di Corso di Studio utile. La delibera di riconoscimento dei CFU del Consiglio di Corso di Studio è trasmessa, a cura della Segreteria Amministrativa, allo studente. Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, lo studente può chiedere la revisione della delibera di riconoscimento con istanza motivata, allegando, ove ritenuto utile, documentazione a comprova. L'istanza di revisione può essere presentata una sola volta. Il Consiglio di Corso di Studio, su proposta della Commissione Didattica, delibera sull'istanza. La delibera viene comunicata allo studente a cura della Segreteria Amministrativa.

9. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento riguardi singole attività formative sostenute presso altri Atenei, l'istanza deve essere corredata dal programma d'esame. La Commissione valuta il riconoscimento, sentito il docente titolare dell'insegnamento presso l'Università Europea di Roma. In ogni caso, lo studente potrà richiedere il riconoscimento di un massimo di 24 CFU nell'arco dell'intera carriera, a eccezione delle ipotesi di doppia immatricolazione.

disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 10

Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di doppia immatricolazione

1. Gli studenti iscritti contemporaneamente al CDLM in Scienze della Formazione Primaria dell'UER e a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale, a un corso di master o a un dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica possono richiedere il riconoscimento delle attività formative svolte nel secondo corso ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930.
2. La richiesta di riconoscimento è valutata sulla base dei criteri indicati dagli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente Regolamento.
3. Il riconoscimento è concesso senza limiti quantitativi. In particolare, non si applica alle ipotesi di doppia iscrizione l'art. 9, comma 9, del presente Regolamento.

ART. 11

Disposizioni specifiche per il rilascio del parere preliminare

1. Le richieste di parere preliminare vengono valutate in base ai criteri indicati agli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente Regolamento.
2. Alle richieste di parere non si applica l'art. 7 del presente Regolamento: il parere viene reso esclusivamente con riferimento ai CFU riconoscibili in caso di superamento della prova di ammissione e non contiene alcuna informazione relativamente all'anno di iscrizione.
3. Nella richiesta di parere, i laureati nella classe L19 (Scienze dell'Educazione e della formazione) possono chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, accertati dall'Università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame. Anche in questo caso non verrà fornita alcuna informazione sull'anno di iscrizione. In particolare, l'esito positivo della verifica non impegna l'Università, in caso di superamento della prova di ammissione, all'ammissione al III anno di corso.
4. Le richieste di parere preliminare possono essere trasmesse nel termine che verrà stabilito, per ciascun anno, dal Coordinatore del CdLM in Scienze della Formazione Primaria d'intesa con la Commissione Didattica e l'Ufficio Promozione. L'Ufficio Promozione trasmette, entro dieci (10) giorni dal ricevimento, le richieste di parere al Referente della Commissione Didattica che convoca, anche in via telematica, la Commissione.
5. La Commissione Didattica procede all'istruttoria. Nel corso dell'istruttoria, la Commissione Didattica può richiedere, per una sola volta, una integrazione documentale. La richiesta è trasmessa a cura dell'Ufficio Promozione. La documentazione dovrà essere inviata entro dieci (10) giorni dalla trasmissione della richiesta di integrazione. La Commissione Didattica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula il parere preliminare che viene trasmesso al richiedente a cura dell'Ufficio Promozione. In alcun caso è possibile richiedere la revisione del parere preliminare. Eventuali ulteriori richieste potranno essere formulate in sede di riconoscimento nel caso di superamento della prova di ammissione.

ART. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito di Ateneo edisciplina il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari a partire dall'A.A. 2023-2024.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle richieste di parere preliminare relative alla provadi ammissione per l'A.A. 2023/2024 pervenute prima della sua pubblicazione.
3. Per gli studenti già iscritti al CdLM in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Europea di Roma continua ad applicarsi l'art. 5 (Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per la Lingua Inglese) del Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari del CdLM in Scienze della Formazione Primaria n. 61/20 del 12 maggio 2020 per le istanze che saranno presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine, anche gli studenti già iscritti che intendano richiedere il riconoscimento dei Laboratori di Lingua Inglese dovranno sostenere il *Placement Test*.

Allegato 1 - Tabella delle corrispondenze

Allegato 2 - Requisiti minimi per i laureati nella classe L19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione)